

Prot. 346058
del 24 maggio 2012

OGGETTO: Atto abilitativo idoneo per installazione di manufatto prefabbricato permanente non infisso al suolo destinato a cuccia per cani.

Il Comune, chiede “se l’installazione di un manufatto prefabbricato in legno, destinato a cuccia per cani e ancorato al suolo delle dimensioni di circa 2,00x2,00 per un’altezza al colmo di circa 2,10 debba essere realizzato previo rilascio di idoneo atto abilitativo o possa essere realizzato con attività edilizia libera poiché considerato arredo da giardino”.

Il competente Ufficio del comune rileva “che un manufatto delle dimensioni sopra descritte abbia rilevanza urbanistica al fine della trasformazione del territorio e in secondo luogo ritiene che l’assoggettabilità o meno ad idoneo atto abilitativo sia riconducibile non alla precarietà delle opere da realizzare, ma alla temporaneità delle stesse, temporaneità che l’art. 6, comma 2 lettera b del DPR 380/2001 individua in 90 giorni”, ritenendo quindi che il caso descritto possa essere riconducibile all’art. 3, comma 1, lettera e.5) del medesimo DPR n. 380/2001 che ricomprende fra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, che vengano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Lo stesso Ufficio ritiene che “per poter considerare una cuccia per cani un arredo da giardino, la stessa dovrebbe avere misure molto più esigue rispetto a quelle del manufatto prefabbricato sopra descritto, dimensioni tali che possano permettere l’ingresso nell’abitacolo esclusivamente all’animale al quale è destinata”.

Si premette che questa P.F. “Urbanistica ed Espropriazione” deve esercitare la propria attività di consulenza a favore degli Enti locali nel rispetto di quanto stabilito dalla [D.G.R. n. 769 del 27/06/2006](#) (pubbl. nel B.U.R. n. 70 del 07/07/2006) e cioè esclusivamente attraverso l’interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento ai casi specifici.

Pertanto, prescindendo dal caso specifico che ha dato occasione alla richiesta di parere, che questa P.F. non conosce (se non per i pochi dati indicati nel quesito) e sul quale non può comunque pronunciarsi, in termini di carattere generale sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Per cuccia per cani si intende, come viene rilevato nel quesito, un manufatto di dimensioni molto esigue e tale da permettere esclusivamente l’ingresso in esso all’animale al quale è destinato, non costituente quindi una vera e propria costruzione e per questo esentato da qualsiasi permesso, denuncia o comunicazione di carattere urbanistico ed edilizio.

Un manufatto, anche prefabbricato, realizzato non per esigenze temporanee e di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la permanenza dell’uomo e quindi costituente un, pur piccolo, edificio (sul concetto di “fabbricato o edificio” si veda la lettera bb) dell’art. 13 del R.E.T.) utilizzato come magazzino o deposito ed anche per il ricovero del cane, rappresenta, se a servizio di un edificio abitativo o di un altro edificio principale, una pertinenza di questi e come tale è soggetto a D.I.A. ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni (già autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94).